



Protocollo d'intesa tra

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

e

IRES Piemonte

**per la realizzazione di attività di monitoraggio, di
documentazione e di ricerca sulle esperienze relative ai
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(ex alternanza Scuola-lavoro) in Piemonte**

**e per l'apertura dell'Istituto a possibilità di collaborazione con
singole scuole**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE E L'ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, DI DOCUMENTAZIONE E DI RICERCA SU ESPERIENZE RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) IN PIEMONTE E PER L'APERTURA DELL'ISTITUTO A POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE CON SINGOLE SCUOLE.

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 70, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Manca

e

L'IRES Piemonte, con sede in Torino Via Nizza 18, rappresentato dal Presidente Michele Rosboch d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";
- il "Documento Italia 2020" – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- l'art. 52 del Decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento all'art. 1 commi da 33 a 43;
- il documento "Attività di alternanza scuola-lavoro – Guida operativa per la scuola" (di seguito denominato "Guida operativa del MIUR") del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale vengono forniti orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza

scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal succitato art.1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107;

- la Circolare Inail n. 44 del 21 novembre 2016 - “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;
- il Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- la Nota MIUR prot. N. 3355 del 28 marzo 2017 - “Attività di Alternanza scuola lavoro - Chiarimenti interpretativi”;
- il Decreto interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017 - “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”
- la Nota prot. n. 7194 del 24 aprile 2018 - “Risposte a quesiti di Alternanza scuola lavoro”;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all'art.1, commi 784-787, ridenomina i percorsi di alternanza scuola-lavoro come “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e ne modifica in parte la disciplina;
- la Nota MIUR prot. n. 3380 del 18 febbraio 2019 - “Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- l'Ordinanza ministeriale n. 205 dell'11 marzo 2019 - “Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019”;
- le Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), emanate con Decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019.

PREMESSO CHE

L'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Piemonte;
- vigila sull'attuazione dell'ordinamento del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di “facilitatore”, ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nella scuola secondaria di secondo grado previsti dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, così come ridefiniti dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, in particolare dall'art.1 comma 784 “I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”;

- promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o lavoro in relazione alle opportunità e ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal Ministero dell'Istruzione;
- in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

L'IRES PIEMONTE

- è un Ente pubblico di Ricerca nato nel luglio del 1957, per iniziativa del Consiglio provinciale di Torino, con apertura all'adesione di altri enti pubblici e privati;
- ha trovato assetto istituzionale e compiuta sistemazione con la legge regionale n. 43/1991 che formalmente ha costituito il “nuovo” Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte;
- nel febbraio del 2016 ha ampliato i propri compiti, introducendo due importanti innovazioni: in primo luogo, accanto alla Giunta regionale, il Consiglio regionale assume un ruolo di prima fila, in particolare nella costruzione del programma annuale di ricerca dell'Istituto, con lo scopo prioritario di rispondere all'esigenza dell'assemblea elettiva di conoscere in modo più approfondito la realtà sulla quale essa interviene con le proprie leggi; in secondo luogo, le nuove norme assegnano all'Istituto la funzione, che si aggiunge a quelle più tradizionalmente svolte dall'ente, di assistere l'amministrazione regionale nella valutazione delle politiche pubbliche da essa condotte;
- svolge, al servizio di tutte le istituzioni e della comunità regionale, attività di Osservatorio permanente sul sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dalla scuola per l'infanzia all'Università, con pubblicazioni annuali e un sito web interattivo continuamente aggiornato (www.sisform.piemonte.it);

- in base alle proprie vocazioni istituzionali e competenze professionali intende assumere un ruolo attivo anche nel monitoraggio delle esperienze di rapporto fra scuola e mondo del lavoro, in particolare per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e per l'Apprendistato;
- intende inoltre proporsi all'interesse di specifiche istituzioni scolastiche come luogo di lavoro che può accogliere attività di osservazione partecipata da parte di gruppi di studenti, oltre che di possibile partner professionale per singole attività d'indagine conoscitiva che le scuole possano ritenere di inserire come complemento in *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'IRES Piemonte intendono dare corso a una collaborazione, aperta all'eventuale interazione con altri soggetti qualificati, definiti di comune accordo fra i sottoscrittori del presente Protocollo, finalizzata allo svolgimento di attività di monitoraggio, documentazione, ricerca e valutazione delle esperienze relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento realizzate sul territorio piemontese.

Più in particolare, condizionata alla disponibilità di risorse per la realizzazione di progetti di monitoraggio, documentazione e ricerca, la collaborazione potrà comprendere attività come:

- a) Collaborazione alla rilevazione delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolte presso le scuole del Piemonte, con possibili integrazioni di contenuti conoscitivi rilevanti e apporto di competenze metodologiche per l'analisi e l'interpretazione delle risultanze.
- b) Collaborazione all'individuazione e all'analisi qualitativa di esperienze dotate di valenze di portata più generale, utili a comprendere e a far conoscere – anche allo scopo di sostenere la progettazione e la realizzazione di altre – le condizioni correlate alle esperienze più promettenti.
- c) Attività valutative, con approfondimenti diretti sul grado di apprezzamento e di utilità delle attività svolte espressi sia dagli allievi sia dai responsabili delle aziende o istituzioni o associazioni o enti che li hanno ospitati.
- d) Rilevazione, in casi significativi, dei giudizi maturati da parte degli insegnanti sull'esperienza direttamente svolta dagli allievi, ma anche sulle percettibili ricadute che la pratica dell'alternanza abbia eventualmente fatto registrare nei comportamenti e atteggiamenti strettamente scolastici degli allievi: grado di interesse-partecipazione alle attività scolastiche, motivazione e finalizzazione verso lo studio, risultati accademici, orientamento alla carriera, ove osservabili.
- e) Organizzazione di *focus group*, per cogliere informazioni e conoscenze valutative attraverso l'interazione dialettica e cooperativa dei diversi soggetti protagonisti, dal lato scuole o dal lato imprese/enti, con riferimento anche a specifiche aree territoriali.

- f) Promozione e diffusione da parte dell'USR per il Piemonte delle iniziative di ricerca, curate da IRES Piemonte, sui temi relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- g) Partecipazione dell'USR per il Piemonte a occasioni pubbliche di presentazione degli esiti delle iniziative di ricerca, curate da IRES Piemonte, sui temi relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- h) Collaborazione nella costruzione di un quadro conoscitivo delle attività formative dei Centri Per l'Istruzione degli Adulti.

ART. 2

L'IRES Piemonte potrà aprirsi alla collaborazione con singole scuole, su loro richiesta e sulla base di specifici accordi operativi con i loro dirigenti, per la realizzazione di esperienze direttamente finalizzate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento da parte degli allievi delle classi coinvolte.

Tali esperienze potranno avere la finalità di rendere accessibile all'osservazione degli allievi, fra le altre, anche l'attività di un istituto di ricerca e la professione del ricercatore in ambito economico-sociale, a fini sia di informazione utile per l'orientamento-motivazione allo studio e alla carriera personale sia di esperienza-comprensione dei contesti organizzativi e delle modalità operative dei servizi avanzati per la produzione e il trasferimento della conoscenza.

Le esperienze finalizzate all'alternanza potranno avere luogo anche in forma collaborativa fra più scuole, e potranno trovare svolgimento sia presso i locali dell'Istituto sia presso le singole sedi scolastiche, articolandosi con diverse modalità:

- a) Tali esperienze potranno includere attività di esplorazione-osservazione di progetti di lavoro svolti dai ricercatori e tecnici dell'Istituto, con riferimento sia alla definizione delle domande di ricerca, sia alla scelta e applicazione delle metodologie di indagine messe in campo, sia alla analisi dei risultati e alla loro divulgazione/discussione presso i destinatari specifici o il pubblico in generale.
- b) Esse potranno anche consistere nella pratica sperimentazione di un progetto di raccolta, analisi e valutazione di informazioni su argomenti di interesse degli studenti, svolta direttamente dagli stessi con l'assistenza metodologica di ricercatori dell'Istituto, come già sperimentato in alcuni licei nel 2016.

ART. 3

L'attivazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni e dell'iter procedurale contenuti nelle Linee guida dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, emanate con Decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019.

Le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'Istituto scolastico e la Direzione dell'Istituto ospitante tramite convenzione.

Per la sottoscrizione della convenzione e per ogni altro adempimento deve essere utilizzata l'apposita modulistica allegata alle Linee guida sovraccitate.

ART. 4

Il numero degli studenti, gli orari, la durata delle attività di stage saranno concordati tra l'Istituto scolastico e la Direzione dell'Istituto ospitante e saranno inseriti nelle convenzioni di cui all'art. 3.

ART. 5

Prima dell'inizio del periodo di alternanza gli studenti dovranno aver ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro; questa verrà certificata dagli istituti scolastici prima dell'avvio degli stage.

ART. 6

Nel caso di attivazione di stage o collaborazioni dirette con singole scuole l'IRES Piemonte garantisce lo svolgimento della funzione di tutor degli studenti da parte di personale preventivamente individuato dal Direttore, in possesso di adeguata preparazione professionale.

Al personale che svolgerà il ruolo di tutor dovrà essere preventivamente erogata apposita formazione sul ruolo medesimo e sulla disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

ART. 7

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. E' facoltà delle parti recedere per intervenuti mutamenti della disciplina dell'istituto o per sopravvenuti mutamenti normativi.

Torino, data del Protocollo

Il Presidente dell'IRES Piemonte
Michele Rosboch

Il Direttore Generale dell'USR Piemonte
Fabrizio Manca